

la presenza dei requisiti organizzativi di livello aziendale entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire la continuità alle verifiche sul possesso dei requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private e sugli studi professionali soggetti ad autorizzazione o SCIA, i dipartimenti della prevenzione mantengono le loro funzioni fino alla costituzione del gruppo di verifica.

Art. 30

Abrogazione dell'articolo 51 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 51 della l.r. 51/2009 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 2 agosto 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 maggio 2016, n. 89

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 22 luglio 2016

Approvata in data 26 luglio 2016

Divenuta legge regionale 45/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 51

Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Distribuzione di carburanti eco compatibili. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 28/2005

Art. 2 - Commercio elettronico. Inserimento dell'articolo 66 bis nella l.r. 28/2005

Art. 3 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 31/2005

Art. 4 - Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 55/2008

Art. 5 - Sessione per la semplificazione. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 40/2009

Art. 6 - Riordino di organi collegiali. Inserimento dell'articolo 2.1 nella l.r. 40/2009

Art. 7 - Banca dati dei pareri regionali. Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 40/2009

Art. 8 - Riduzione di termini. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 40/2009

Art. 9 - Controlli sulle imprese. Inserimento del capo IV bis del titolo II della l.r. 40/2009

Art. 10 - Agenda regionale dei controlli sulle imprese. Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 40/2009

Art. 11 - Sistema degli sportelli unici per le attività produttive. Sostituzione dell'articolo 72 della l.r. 40/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e l'articolo 44 dello Statuto;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa "uno Small Business Act per l'Europa");

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012");

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 2014, n. 125;

Considerato quanto segue:

1. Le politiche della semplificazione e della qualità della regolazione sono oggetto, ormai da anni, di una attenzione sempre maggiore, sia in ambito comunitario, sia nazionale, in quanto ritenute presupposto indispensabile per garantire la competitività delle imprese;

2. Il carico burocratico e l'eccessiva produzione normativa comportano l'allontanamento della pubblica amministrazione dai cittadini e dalle imprese e ne riducono le potenzialità di intervento come fattore di sviluppo e di efficienza del sistema regionale. Un sistema amministrativo inefficiente e un cattivo uso della regolazione incidono negativamente sulla crescita e la competitività dei sistemi produttivi in quanto determinano costi ingiustificati per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, rallentano le attività economiche, scoraggiano gli investimenti e appesantiscono l'azione delle stesse amministrazioni pubbliche;

3. A ciò consegue la necessità di far sì che la pubblica amministrazione diventi un soggetto "facilitatore" dello sviluppo, migliorando la qualità della normazione e

l'efficacia dell'azione amministrativa mediante interventi volti a semplificare l'assetto normativo, a ridurre il numero delle norme esistenti, i termini di conclusione dei procedimenti, gli oneri amministrativi che gravano su imprese e cittadini, a eliminare i passaggi procedurali, gli adempimenti e gli obblighi informativi superflui;

4. La Regione Toscana ha posto fra le sue finalità prioritarie, fin dall'approvazione dello Statuto, la semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità;

5. La Regione Toscana, fra le prime in Italia ad affrontare le problematiche della semplificazione in modo attivo e pronto a soddisfare i bisogni delle imprese e dei cittadini, intende pertanto proseguire sul versante legislativo l'azione di semplificazione già avviata con l'approvazione della l.r. 40/2009: in essa, che ha dato attuazione sia allo Statuto regionale che alla l.r. 55/2008, la semplificazione è identificata come principio cardine nella produzione normativa, nella formulazione delle politiche pubbliche e nella definizione dei processi organizzativi interni della pubblica amministrazione e il programma regionale di sviluppo (PRS) è identificato quale quadro programmatico generale per l'azione della Regione in materia di semplificazione;

6. A tal fine, sono state individuate alcune misure di semplificazione che hanno l'obiettivo di migliorare la vita di imprese e cittadini risolvendo criticità che si sono manifestate nella prassi;

7. Si pone all'attenzione della Regione la necessità di considerare in ogni settore il rispetto dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento atmosferico e il contrasto ai cambiamenti climatici. Ambiente e qualità della vita sono elementi ai quali si deve prestare la massima attenzione e la mobilità e l'utilizzo delle auto sono parti integranti di questo processo. Una crescente sensibilità per le tematiche ambientali e i consumi impone di riconsiderare anche l'uso dei combustibili eco-compatibili;

8. In considerazione del notevole sviluppo che sta assumendo negli ultimi tempi il commercio elettronico, che costituisce comunque una forma di semplificazione dei procedimenti di compravendita, appare opportuno intervenire ulteriormente sulla l.r. 28/2005 introducendo in essa una apposita disciplina di questa forma speciale di vendita, in quanto attualmente non presente;

9. Al fine di creare un clima collaborativo e di certezza dei rapporti giuridici, sinonimo di ordine e di sviluppo sociale, si intende completare l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), realizzata con la l.r. 31/2005, contemplando in essa anche i principi della tutela dell'affidamento e della buona fede. Essi costituiscono, infatti, principi generali dell'ordinamento, la cui portata travalica comunque il rapporto contribuente-fisco, estendendosi a uno spettro

di rapporti illimitato nell'ambito della comunità civile e abbracciando ogni branca dell'ordinamento;

10. Con l'approvazione della l.r. 55/2008, la Regione ha adeguato il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione fra cui, in particolare, quello di analisi preventiva e di verifica successiva dell'impatto della normazione, disciplinando l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la valutazione di impatto della regolamentazione (VIR). Essendo ormai decorsi diversi anni dalla sua approvazione, è opportuno procedere con l'aggiornamento di siffatta normativa, a cominciare dall'introduzione in essa del cosiddetto test micro, piccole, medie imprese (MPMI), al fine di adeguarsi allo small business act (SBA) approvato dall'Unione europea per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibile delle PMI, intese quali attori fondamentali all'interno del quadro economico dell'Unione europea. Tale test costituisce un'ulteriore procedura di valutazione ex ante, la cui funzione è quella di verificare la necessità o l'opportunità di un intervento normativo, programmatico e amministrativo, in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie. In particolare saranno oggetto di valutazione le proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi nonché di avvisi pubblici, con particolare riferimento alle agevolazioni a favore delle imprese di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese). In tale modo esso orienta verso scelte efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese;

11. La previsione di una apposita sessione per la semplificazione, intesa quale occasione annuale per una riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, si configura quale utile metodo di lavoro per affrontare le molteplici e trasversali attività di semplificazione, improntato al principio della collaborazione interistituzionale;

12. Al fine di realizzare risparmi di spesa e recuperi di efficienza nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, si introduce per la Giunta regionale l'obbligo, con cadenza annuale, di effettuare una ricognizione degli organismi collegiali. Tale ricognizione è volta ad individuare quali di essi svolgano funzioni indispensabili rispetto ai fini istituzionali regionali e a sopprimere quelli inutili sotto questo profilo. Si prosegue in tal modo quel percorso già avviato dalla Regione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), anche se ai fini dell'applicazione delle misure di riduzione della spesa per gli organismi collegiali e monocratici di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

13. Al fine di garantire l'uniformità di interpretazione e applicazione delle leggi regionali, nonché la celerità dei relativi procedimenti, si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di una banca dati dei pareri regionali ad esse relative;

14. La Regione intende proseguire la propria azione volta alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, prevedendo la possibilità di definire mediante regolamento termini più brevi per i procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussista un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione;

15. In Italia la disciplina dei controlli sulle imprese è complessa e frammentata ed esiste un oggettivo problema di molteplicità di amministrazioni controllanti, non coordinate tra loro e spesso scarsamente collaborative. Tutto ciò comporta duplicazioni inutili e sproporzionate dei controlli. Per ovviare a queste problematiche è nato, limitatamente ai controlli per le imprese agricole, il registro unico dei controlli (RUC), che è il "luogo" in cui si condividono e integrano le attività di controllo della pubblica amministrazione. Il RUC, mediante lo sviluppo di un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli, crea l'opportunità per le varie amministrazioni di consultare informazioni preventive sulle aziende interessate ai controlli, semplificare le visite in loco e rendere patrimonio comune il maggior numero di informazioni possibili in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni. In Toscana il RUC è stato implementato nel 2013 dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), con un progetto che ha coinvolto la Regione e la Provincia di Firenze e ha dato esiti positivi. In considerazione di ciò, la Regione intende semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli sulle imprese, estendendo l'esperienza del RUC agricolo a tutte le altre tipologie di controlli a carico di imprese di qualunque settore, promuovendo la realizzazione di un'agenda regionale dei controlli;

16. Al fine di garantire l'effettivo funzionamento del sistema degli sportelli unici per le attività produttive, punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti un'attività produttiva, e al fine di verificare lo stato di attuazione delle procedure di semplificazione amministrativa, si prevede l'obbligo per la Giunta regionale di presentare al Consiglio regionale un'apposita relazione con cadenza annuale.

Approva la presente legge

Art. 1

Distribuzione di carburanti eco compatibili.
Modifiche all'articolo 54 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge re-

gionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è inserito il seguente:

"1 bis. Nell'ambito degli interventi regionali per la qualità dell'aria, è autorizzata l'apertura di nuovi impianti che erogano uno o più dei seguenti prodotti: metano, GPL, idrogeno o relative miscele, o che siano dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici."

Art. 2

Commercio elettronico.

Inserimento dell'articolo 66 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo 66 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

"Art. 66 bis

Commercio elettronico

1. Per commercio elettronico si intendono le operazioni commerciali svolte on line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, la SCIA è presentata, con modalità esclusivamente telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

3. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)."

Art. 3

Tutela dell'affidamento e della buona fede.

Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 31/2005

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie o richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché suc-

cessivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.”.

Art. 4

Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa.

Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 55/2008

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa

1. La Regione definisce specifici strumenti per la qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire le politiche di sviluppo economico della Regione, garantendo la comprensibilità dei testi normativi, la diminuzione degli oneri amministrativi e la partecipazione alla formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa “uno Small Business Act per l'Europa”), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.

2. Con gli atti di intesa di cui all'articolo 20, il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano la procedura di valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese delle proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi e di avvisi pubblici, mediante l'adozione del test micro, piccole, medie imprese (Test MPMI).

3. La procedura di valutazione di cui al comma 2 prevede, in particolare, il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI.

4. Le risultanze del Test MPMI sono adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione.”.

Art. 5

Sessione per la semplificazione.

Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

Sessione per la semplificazione

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e amministrativa nell'ordinamento regionale e prevedere l'adozione di opportuni interventi per elevare il livello di qualità dell'azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di efficienza dell'amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.”.

Art. 6

Riordino di organi collegiali.

Inserimento dell'articolo 2.1 nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“Art. 2.1

Riordino di organi collegiali

1. In conformità ai principi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.

2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio regionale.”.

Art. 7

Banca dati dei pareri regionali.

Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 14 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“Art. 14 ter

Banca dati dei pareri regionali

1. Al fine di favorire l'uniformità di interpretazione ed

applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.

2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati.”.

Art. 8

Riduzione di termini.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 40/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione.”.

Art. 9

Controlli sulle imprese.

Inserimento del capo IV bis nel titolo II della l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 48 del capo IV del titolo II della l.r. 40/2009 è inserito il seguente capo: “Capo IV bis - Controlli sulle imprese”.

Art. 10

Agenda regionale dei controlli sulle imprese.

Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 40/2009

1. Nel capo IV bis del titolo II della l.r. 40/2009, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

“Art. 48 bis

Agenda regionale dei controlli sulle imprese

1. In conformità all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di:

- a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell'interesse pubblico perseguito;
- b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l'esercizio dell'attività di impresa;
- c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell'esito dei controlli documentali svolti da un'altra amministrazione pubblica.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l'Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.

3. L'Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.

4. L'Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:

- a) i dati identificativi dell'impresa;
- b) l'elenco dei controlli effettuati;
- c) l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo;
- d) la data e la tipologia di controllo espletato;
- e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
- f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
- g) l'eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l'impresa.

5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell'Agenda.

6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l'organizzazione dell'Agenda, le modalità di implementazione, l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni.

7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).”.

Art. 11

Sistema degli sportelli unici per le attività produttive.

Sostituzione dell'articolo 72 della l.r. 40/2009

1. L'articolo 72 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 72

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla riduzione e al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito all'operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive con particolare riguardo:

- a) allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in via telematica;

b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'articolo 39;

c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, riferita all'anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 3 agosto 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 giugno 2015, n. 97

Proponenti:

Consiglieri Marras, Baccelli, Anselmi

Assegnata alle 1^a e 2^a Commissioni consiliari

Messaggio della Commissione in data 13 luglio 2016

Approvata in data 26 luglio 2016

Diventa legge regionale 46/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 52

Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), m), n) e v), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 39/2005 disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, all'articolo 13 regola, in conformità alla disciplina nazionale, il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definite dal d.lgs. 387/2003, che include tra queste anche la geotermia;

2. Per quanto concerne la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici, ai fini di un'appropriata valutazione riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio perseguite dalle amministrazioni interessate, è opportuno prevedere la ricerca di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell'impianto;

3. Il mancato raggiungimento dell'intesa non pregiudica lo svolgimento del procedimento in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di in-